



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 286/16/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA “FAST SERVICE MORGERA”
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL’ART. 8
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER
L’OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI, APPROVATO CON
DELIBERA N. 129/15/CONS**

(PROC. SANZ. N. 02/DSP/2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 02/DSP/2016 dell’11 febbraio 2016, notificato in data 11 febbraio 2016, nei confronti dell’impresa individuale Fast Service Morgera, di [omissis];

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il 19 marzo 2015 è pervenuta all’Autorità una segnalazione circa la presenza, nel territorio dell’isola di Ischia (NA), di alcune aziende esercenti attività di trasporto, consegna e ritiro di pacchi e plichi non munite dei necessari titoli abilitativi (la medesima segnalazione era pervenuta indirettamente, per il tramite del MISE, il 13 marzo 2015).

Dalle verifiche condotte attraverso il MISE (richiesta di informazioni dell’Autorità in data 14 aprile 2015, riscontrata dal MISE con nota del 16 aprile 2015) è risultato che l’impresa individuale Fast Service Morgera, di [omissis] (di seguito denominata operatore), citata nella suddetta segnalazione, non è in possesso dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali.

L’Autorità ha conseguentemente richiesto l’intervento della Guardia di Finanza - Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria - al fine di acquisire elementi utili a valutare se l’operatore svolga effettivamente, secondo quanto indicato nella segnalazione, attività postali soggette al rilascio dei summenzionati titoli.

Dal rapporto della Guardia di Finanza, acquisito il 16 ottobre 2015, nel quale sono illustrati gli esiti di un’ispezione condotta il 23 settembre 2015 presso la sede di esercizio della Fast Service Morgera, sita a Casamicciola Terme (NA), in Via Mortino n. 19, è emerso che l’azienda opera per alcuni corrieri espressi nazionali (quali GLS Italia e MBE) raccogliendo le spedizioni di tali Corrieri presso le loro sedi di Napoli, per recapitarli ai destinatari, attività svolta di massima tra Napoli e Ischia. Inoltre, secondo quanto emerso in sede di ispezione, l’azienda svolge attività di spedizione per conto terzi, consistente nel ritiro presso i clienti e contestuale consegna al destinatario.

In base agli esiti dell’attività di indagine svolta dalla Guardia di finanza, è emerso che l’operatore fornisce servizi postali, consistenti nell’attività di raccolta, trasporto e consegna degli invii postali (corrispondenza e pacchi) senza il necessario titolo

abilitativo. È stata pertanto predisposta la contestazione in epigrafe per la violazione dell'art. 6 del d. lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*”, approvato con delibera n. 129/15/CONS”, sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo.

2. Deduzioni difensive

Fast Service Morgera, alla quale era stata indicata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della l. 689/81, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita dall'Autorità entro il termine di trenta giorni dalla notifica della contestazione, ha inviato, in data 10 marzo 2016, una memoria di difesa, con la quale l'interessato rappresenta che le dichiarazioni rilasciate agli ispettori della Guardia di Finanza erano viziata da errore circa la qualificazione degli invii postali. Nella memoria viene specificato che “*le spedizioni effettuate per conto della clientela avvenivano utilizzando il corriere GLS e un centro mail boxes MBE quali fornitori del servizio di spedizione. Precisava che l'attività svolta era appunto di presa in carico dei colli da parte del cliente da consegnare poi al corriere fornitore. Al cliente veniva poi fatturata la spesa da parte della Fast Service Morgera. Il corriere-fornitore provvedeva a sua volta a fatturare la spesa alla Fast Service Morgera*”. Inoltre, l'interessato sostiene che l'attività svolta è solo quella di trasporto di pacchi, con l'elencazione della documentazione prodotta in sede ispettiva agli operatori della Guardia di Finanza, dalla quale, a detta della parte, si evincerebbe l'attività di solo trasporto.

3. Risultanze istruttorie

Con il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 è stato trasposto nell'ordinamento italiano il testo della direttiva postale 97/67/CE, coordinata con le modifiche apportate dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE, concernente “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”.

Il decreto è stato modificato dai successivi decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58. Il d.lgs. n. 261/1999, all'art. 1, comma 2, *lett. a)*, definisce servizi postali “*i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali*”. Il medesimo articolo precisa poi, al comma 2, *lett. f)*, che “invio postale” è “*l'invio nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore dei servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale*”.

La normativa nazionale richiede, a chiunque intenda offrire un servizio postale, di munirsi di una licenza o di un'autorizzazione generale. Conseguentemente, le imprese di autotrasporto che intendono svolgere attività che si sostanziano nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di “pacchi postali” sono tenute a conseguire l'autorizzazione generale. Al considerando n. 17 della direttiva n. 2008/6/CE, si legge

che “*i servizi di solo trasporto non dovrebbero essere considerati come servizi postali*”. In mancanza di criteri utili, nella normativa di settore, ad una distinzione univoca tra “*attività di trasporto postale*”, attività assoggettabile al rilascio del titolo abilitativo, e “*attività di solo trasporto*” il “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” di cui all’allegato A alla delibera n. 129/15/CONS ha ritenuto di escludere dalla disciplina del settore postale le imprese che effettuano solo ed esclusivamente attività di trasporto, senza svolgere quindi alcuna attività relativa alle fasi “*a monte*” e “*a valle*” della “*fase di trasporto*” nella sequenza dei servizi postali, come definiti dall’art. 1, comma 2, *lett. a)* del d. lgs n. 261/1999.

Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che l’operatore svolge attività postale per conto di General Logistics Systems Italy S.p.A., come confermato dall’interessato nella memoria di difesa, attraverso la presa in carico dei colli dal cliente e la consegna al corriere, nonché attività di raccolta degli invii per conto terzi e consegna ai destinatari. Pertanto, l’attività svolta non può considerarsi quale attività di solo trasporto non soggetta al rilascio di alcun titolo abilitativo, come sostenuto dall’interessato, in quanto sono presenti alcune delle ulteriori fasi, oltre al trasporto, descritte nella sequenza dei servizi postali, come definiti dall’art. 1, comma 2, *lett. a)* del d. lgs n. 261/1999. La predetta attività richiede la titolarità di un’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” di cui all’allegato A alla delibera n. 129/15/CONS.

4. Valutazioni dell’Autorità

Alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie, si ritiene di non poter accogliere gli elementi di difesa proposti da Fast Service Morgera e pertanto risulta accertata la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” sanzionabile ai sensi dell’articolo 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo.

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la condotta tenuta dalla ditta in questione rileva nei confronti della concorrenza operante sul territorio munita dei necessari titoli abilitativi la quale, nel rispetto delle disposizioni normative di settore, ha regolarmente richiesto e pagato il corrispettivo per il rilascio del titolo, oltre al versamento dei contributi annuali.

B. Opera svolta dall’agente

Con riferimento all’opera svolta dall’agente, l’operatore è intervenuto nel procedimento con l’invio delle memorie di difesa.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, alla ditta in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità. Inoltre, si presume che l'impresa non sia dotata di un'organizzazione interna di controllo idoneo a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che l'operatore è una ditta individuale che, presumibilmente, ha una rilevanza economica modesta.

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ACCERTA

che la ditta Fast Service Morgera di [omissis], con sede in Casamicciola Terme (NA), Via Mortino n. 19, ha violato l'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e l'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo;

ORDINA

alla Fast Service Morgera di [omissis], con sede in Casamicciola Terme (NA), in Via Mortino n. 19, di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

INGIUNGE

alla Fast Service Morgera di [omissis] di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 286/16/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 286/16/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi